

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 645

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della sanità

(DE LORENZO)

di concerto col Ministro del tesoro e per la funzione pubblica

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1992

Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge contiene due disposizioni aventi finalità specifiche, comunque connesse al programma di revisione ordinamentale del Servizio sanitario nazionale.

La prima disposizione si ricollega ad uno degli elementi qualificanti del regime transitorio della gestione delle unità sanitarie locali, ravvisato dal legislatore (articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111) nella necessità di mantenere separate le funzioni di amministrazione - concentrate nella nuova figura dell'Amministratore straordinario - da quella di presidenza delle commissioni delle gare di appalto e di concorso, nell'evidente intento di evitare una eccessiva concentrazione di competenze nel medesimo organo monocratico e di garantire comunque la diversità

dell'organo tecnico giudicante rispetto a quello cui compete l'approvazione dell'operato del primo.

La norma che si sottopone all'approvazione rende più fermo ed esplicito il principio ora illustrato individuando nel dirigente responsabile del servizio, secondo le attribuzioni dei singoli ruoli, il soggetto cui è attribuita in via esclusiva la funzione di presidente delle richiamate commissioni.

La norma contenuta nel comma 2 prevede l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recuperando una disposizione già inserita nel decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343 (articolo 1, comma 3) non convertito in legge.

Le norme illustrate non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Le disposizioni relative alle presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti di cui al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono riferibili esclusivamente ai dirigenti responsabili del servizio secondo l'ordinamento delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali, nel rispetto delle attribuzioni dei singoli ruoli.

2. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.